

RECUPERI FISCALI SU ZAINETTI E LIQUIDAZIONI DEL FONDO PENSIONI

Con riferimento all' emarginato argomento oggetto di ultima , recente informativa pubblicata sul periodico 'Noi Comit' nr. 3 - ottobre 2008 – (che per immediatezza riproduciamo in allegato – cfr. doc 1) siamo ora in grado, con un solo lieve differimento rispetto ai tempi preventivati, di fornire - grazie alla fattiva collaborazione degli amici Dino Vanin, Gianfranco Minotti e Gioacchino Costantino , cui va il nostro più vivo ringraziamento - la bozza dell' istanza da rivolgere alle competenti Agenzie delle Entrate da parte di coloro che desiderino procedere alla richiesta dei rimborsi dell' eccedenza di fiscalità applicata dal 'Fondo' su quanto da questi riconosciuto (acconti/saldi) in sede di regolamento delle prestazioni di capitale sostitutive delle cessate pensioni.

Tale bozza - rinvenibile nel nostro sito 'www.noicomit.altervista.org' e che verrà trasmessa a mezzo e-mail ai soci interessati - si presenta corposa e con un contenuto assai articolato caratteristica determinata dall' intendimento di massimizzare il più possibile i risultati dell' iniziativa recuperatoria.

Ci rendiamo conto che una certa complessità del documento e l' onere di provvedere ad una serie di calcoli per fissare l' entità economica della richiesta di rimborso potrebbe ingenerare qualche primo disagio nell' approccio a tale iniziativa , d' altra parte , confortati dall' esito delle commissionate disamine professionali , ci siamo confermati nella determinazione di proporre uno strumento idoneo , appunto , a **rappresentare tutte le cause** che hanno originato l' assunto esubero fiscale costituite sia dal mancato abbattimento del monte dei contributi versati al 'Fondo' nei limiti **del 4%** delle retribuzioni annue percepite dalla Banca sia dalla mancata deduzione del **12,50%** dell' imponibile depurato di detti contributi . Segnaliamo inoltre che non utilizziamo le cifre indicate nel prospetto del Fondo dal 1976 al 1990 in quanto non veritiere ed inferiori per il 25% del totale dei contributi effettivamente versati : per tale periodo suggeriamo il calcolo del 7,75% sull' ammontare delle retribuzioni riportate nell' estratto dell' l'INPS.

Come noto un' analoga iniziativa è curata dall' Unione Pensionati di Milano che ha preferito uniformarsi, nell' elaborazione della relativa istanza , a risoluzioni dell' Agenzia delle Entrate incidenti però in modo molto riduttivo sul valore del contesto in quanto limitanti l' abbattimento del montante contributivo ed escludenti la deduzione del 12,50%, e che utilizza la dichiarazione del Fondo anche per il periodo 76-90 . Si tratta di una scelta dettata da motivi pratici volta ad un percorso più semplificante e contenuto nei tempi (risulta essere già intervenuto un primo accoglimento di istanza presentata all' Agenzia delle Entrate di Varese) , ma comportante una rinuncia ad invocare più complete ragioni di rimborso che , a nostro avviso, meritano , qualora venissero contrastate nella fase dell' istanza , di essere sottoposte al vaglio del giudice tributario attraverso i rituali ricorsi per la cui promozione i nostri soci potranno contare sull' assistenza professionale del legale tributarista con il quale la Associazione ha stipulato apposita convenzione i cui termini economici sono richiamati in allegato - cfr. doc. 2.

Fatta la doverosa evidenziazione auspichiamo comunque , che anche su questo tema si possano conseguire quelle soddisfazioni che si stanno ottenendo nell' ambito delle altre vertenze a carattere fiscale pure curate dalla nostra Associazione (recuperi sulle eccedenze di tassazione degli 'zainetti' e degli incentivi agli esodi).

Concludiamo pregando coloro che procederanno all' elaborazione delle istanze di rimborso secondo il nostro tracciato di tenerci al corrente dei relativi esiti presso le Agenzie delle Entrate anche al fine di consentirci un costante monitoraggio e di provvedere con tempestività agli aggiornamenti del caso.

Anpecomit - 20 ottobre 2008

Allegati

1- articolo da Noi Comit 3/10-08

2- iter procedurale.

Allegato 1 Articolo da Noi Comit 3/10-08

RECUPERI FISCALI SU ZAINETTI E LIQUIDAZIONI DEL FONDO PENSIONI

Prima di rimandarvi al comunicato sottostante riguardante gli aggiornamenti per il recupero delle maggiori imposte trattenute nel 2006 dal Fondo Pensioni in sede di liquidazione degli acconti di capitalizzazione della pensione, riteniamo opportuno sottolineare le principali caratteristiche di questa nostra iniziativa di recupero che si differenzia sostanzialmente da analoghe iniziative , che altri suggeriscono.

Ci riferiamo in particolare a:

1°) DEDUZIONE DELL'IMPONIBILE

Per quanto concerne la deduzione dell'imponibile ricordiamo che, sulla scorta di positive esperienze in similari questioni tributarie (*), la nostra iniziativa, prevede la deduzione:

1. sia dei contributi versati dal lavoratore al Fondo pensioni nel limite del 4% della retribuzione annua imponibile (art.17 – 2° comma del DPR n. 917/86) ;
2. sia dell'importo corrispondente al 12.50% dell'imponibile che residua una volta dedotti i contributi nel limite di cui al punto precedente (artt.47- 1° comma – lett. h-bis e 48 bis lett. d del DPR 917/86 e Dlgs 21/4/93 n.124)

Mentre risulta che le altre iniziative prevedano unicamente la richiesta di deduzione di cui al punto sub 1).

 (*) *si tratta di contenziosi tributari avviati da dipendenti Isveimer in occasione delle liquidazioni erogate dal loro Fondo Pensioni che, si sono conclusi con sentenze anche di Cassazione che hanno accolto la tesi della tassazione sull'87,50% dei proventi da considerarsi sostitutivi di pensione e così con l'applicazione dell'art. 6 DPR 917/86.*

2°) CALCOLO DEI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO

Premesso che le dichiarazioni rilasciate dal Fondo in relazione ai contributi versati risultano in veritiere (in quanto per il periodo che va dal 1976 al 1990 evidenziano solo il 75% dei contributi versati dal lavoratore), suggeriamo , per la compilazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, di non utilizzare i dati della dichiarazione del Fondo ma di prendere , a base del calcolo per la determinazione dei contributi versati, i dati del mod. Ecocert (modulo da richiedere all'INPS) Infatti, qualora per la determinazione dell'importo da dedurre di cui al punto 1°) si volessero utilizzare i dati indicati dal Fondo nella sua dichiarazione, si ricaverebbe una minor cifra da dedurre dall'imponibile della liquidazione.

3°) CONVENZIONE CON I PROFESSIONISTI CHE ASSISTONO I SOCI ANPEC IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

Già da tempo l'Anpec ha concluso una vantaggiosa convenzione con uno Studio Legale di Milano qualora fosse necessario ricorrere in Commissione Tributaria. Trattasi della convenzione con :

Avv. Antonio Palmeri

(c/° Studio V.E. Falsitta & Associati)

Via Vivaio ,22

20122 MILANO

e-mail: a.palmeri@falsitta.it

tel. 0276004507 –cell. 335 7833219

Questi in sintesi i termini della convenzione:

- **Lo Studio assiste gli iscritti all'Anpec** nei ricorsi da promuovere avanti la Commissione Tributaria per il recupero della maggiore imposta versata sugli acconti e sui saldi di liquidazione erogati dal Fondo Pensioni , sino al 2° grado di Giudizio.

- **Costi:**

1. Per ogni incarico conferito sarà versato allo Studio stesso un contributo spese di € 50 comprensivo di Iva e Cpa , contributo che rimane a carico dell'Anpec ; inoltre , considerata la necessità dell'apposizione delle marche da bollo sui ricorsi, sarà richiesto l'importo di € 100 (oltre Iva e Cpa) per ciascuna posizione , con fatturazione a carico del ricorrente;
2. Solo in caso di definitivo esito favorevole del ricorso verrà richiesto un compenso , con fatturazione a carico del ricorrente, pari al 10% dell'importo effettivamente recuperato (oltre a Iva e Cpa); mentre nulla sarà richiesto in caso di soccombenza;
3. Qualora le udienze di trattazione si tenessero in forma pubblica (anche su richiesta del ricorrente per miglior strategia difensiva) avanti a Commissioni Tributarie diverse da quelle di Milano sarà a carico dell' iscritto solo l' ulteriore spesa di trasferta (fino ad un max di € 400), ferme restando le condizioni di cui sopra".

Comunicato ANPEC agli ex pensionati

Comunicato agli ex pensionati per il recupero delle maggiori imposte trattenute nel 2006 dal Fondo Pensioni

in sede di liquidazione della capitalizzazione della pensione Di questa azione di recupero fu data notizia con la comunicazione sul sito da Dino Vanin il 24 novembre 2007.

Si fa seguito ora – anche in relazione a quanto precisato dal Dr. Masia con il Comunicato n. 9/2008 – per informare che l’Agenzia delle Entrate di Milano, alla quale è stata inoltrata, il 27 febbraio scorso, l’istanza di Dino Vanin di deduzione dalle somme oggetto di liquidazione della capitalizzazione della pensione pagate nel corso del 2006

- dei contributi, nel limite del 4%, versati dal lavoratore al Fondo Pensioni in costanza di rapporto di lavoro sulla retribuzione imponibile, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge (art.2 del TUIR DPR 22 dicembre 1986 n. 917);

- e dell’importo corrispondente al 12,50% dell’imponibile netto residuo, una volta dedotti i contributi relativi al 4% (art.47,1° comma,lett. h-bis, DPR 917 e Dlgs 21 aprile 1993 n. 124) ha lasciato scadere il termine di 90 giorni (27 maggio 2008) senza comunicare alcuna decisione.

Come si ricorderà, a suo tempo si era deciso di inoltrare questa istanza-pilota, attendendone il risultato per l’inoltro di altre istanze, al fine di utilizzarne

- l’eventuale risposta positiva di accoglimento per “rafforzare” anche tutte le altre istanze da presentare dai colleghi ex pensionati presso altri uffici dell’ Agenzia delle Entrate;

- contrastare con nuove argomentazioni legali presso gli altri Uffici le ragioni con le quali l’Ufficio di Milano avesse respinto l’istanza, motivandole. Purtroppo, come già detto, allo scadere dei termini concessi dalla legge all’Ufficio per una risposta, nessuna comunicazione è pervenuta all’interessato, formandosi pertanto il provvedimento di “Silenzio-Rifiuto” ex art. 21 D .Lgs. 546/92. Ora, poiché non vi è alcuna certezza non soltanto sulle conclusioni di merito alle quali la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, alla quale il Dr. Vanin inoltrerà tempestivamente ricorso, potrebbe pervenire, ma neppure sui tempi entro i quali potrà essere pronunciata la sentenza, ad evitare che si possa incorrere per qualsiasi motivo nei termini di decadenza per l’inoltro di altre istanze da parte degli altri soci interessati,

il Comitato Direttivo ANPEC riunito a Milano il 24 giugno u.s., ha incaricato il Dr. Costantino, il Dr. Minotti e il Dr. Vanin di predisporre la presente comunicazione per tutti i soci interessati all’inoltro di analoghe istanze. In relazione a ciò, si comunica che entro il 30 settembre p.v. saranno date sul sito riservato ai soci istruzioni particolareggiate affinché essi possano a loro volta presentare le istanze di cui trattasi. Nel frattempo il testo dell’istanza del dr. Vanin sarà opportunamente modificato e adattato in modo tale che ne risulti un documento standard utilizzabile per le loro istanze dagli altri ex pensionati; parimenti saranno predisposti allegati da completare facilmente da parte di ciascuno dei ricorrenti.

Nel frattempo, come già consigliato in passato, gli interessati dovranno munirsi e tenere a disposizione

- la dichiarazione (richiesta o da richiedere) al Fondo Pensioni relativa ai contributi versati dalla Banca al Fondo per conto dell’iscritto per tutta la durata del rapporto di lavoro;

- una dichiarazione, da richiedere all’INPS, dei contributi versati dalla Banca all’INPS per tutta la durata del rapporto di lavoro (si precisa che il nostro legale ritiene equivalente a tale dichiarazione anche l’ECOCERT e/o l’ESTRATTO CONTO scaricato dal sito dell’INPS dal titolare della pensione INPS, in base all’art.54 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, che attribuisce valore certificativo ai dati recanti la situazione previdenziale e pensionistica del richiedente);

- eventuali statini degli stipendi sino alla data del 31.12.1994 di cui sono tuttora in possesso.

D. Vanin

G. Minotti

G. Costantino

Allegato 2 Iter procedurale

ITER PROCEDURALE RELATIVO ALL'ISTANZA DI RIMBORSO FISCALE

L'istanza , munita dei relativi allegati, dovrà essere inoltrata (a mezzo raccomandata a.r. ovvero con deposito diretto, nel qual caso si curerà di ottenere debita ricevuta) al competente Ufficio Amministrativo che , nella fattispecie , si individua nell' Agenzia delle Entrate operante nel luogo del domicilio fiscale dell'istante al tempo della presentazione dell' istanza stessa.

I termini di decadenza per la presentazione dell' istanza sono di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del pagamento corrispondente alla data di accredito da parte del 'Fondo' delle competenze al netto della ritenuta fiscale.

Decorso 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell' Agenzia delle Entrate , nel silenzio di detto Ufficio ('tacito diniego') l' interessato potrà , entro i termini prescrizionali di 10 (dieci) anni, presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui giurisdizione opera l' adita Agenzia delle Entrate.

Qualora l' Agenzia delle Entrate provvedesse a notificare provvedimento di rigetto (parziale o totale) l'interessato dovrà curare di formalizzare entro trenta giorni (termini tassativi) dal ricevimento di tale provvedimento apposito ricorso avanti la competente Commissione Provinciale Tributaria.

Si ricorda che l' ANPEC ha perfezionato con l' Avv. Antonio Palmeri (c/o Studio V.E. Falsitta & Associati - via Vivaio 22 - 20122 Milano - e-mail : a.palmeri@falsitta.it - tel. 0276004507 - cell. 335 7833219) una convenzione di assistenza nei ricorsi da promuovere avanti le Commissioni Tributarie sino al 2° grado di giudizio alle seguenti condizioni economiche :

- per ogni incarico conferito verrà versato allo Studio un contributo spese di Euro 50 (comprensivo di IVA e CPA) a carico dell' ANPEC ; considerata la necessità dell'apposizione delle marche da bollo sugli atti dei ricorsi, sarà richiesto l'importo di Euro 100 (oltre IVA e CPA) per ogni posizione con fatturazione a carico del ricorrente

- solo in caso di definitivo esito favorevole del ricorso verrà richiesto un compenso, con fatturazione a carico del ricorrente, pari al 10% dell' importo effettivamente recuperato (oltre IVA e CPA) , mentre nulla sarà richiesto in caso di soccombenza

- qualora le udienze di trattazione delle cause si tenessero in forma pubblica (anche su richiesta del ricorrente per miglior strategia difensiva) avanti a Commissioni Tributarie diverse da quelle di Milano sarà posta a carico del ricorrente solo l'ulteriore spesa di trasferta (per un max di Euro 400).